

SERVIZI RN.SD

1995

VERBALE DI ACCORDO

Addl, 4 aprile 1995

TRA

l'ENEL S.p.A., rappresentata dai Sigg.rl:

dr. Masedu, dr. Laddaga, Ing. Michelazzi,
ing. Pappacoda, dr. Garofoli, dr. Rizzoli,
rag. Luciani, dr.ssa Ponzi, assistiti dalla
dr.ssa Ingrosso

E

le Organizzazioni Sindacali:

- FNLE, rappresentata dai Sigg.rl: Berni e Sadocchi
- FLAEI, rappresentata dai Sigg.rl: Occhipinti, Carosi e Gallareto
- UILSP, rappresentata dai Sigg.rl: Prati e Chiara

Premesso

- che con il verbale di accordo 7.3.1995 è stata concordata la nuova disciplina contrattuale in materia di turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne;
- che la normativa semiturnisti - In relazione a quanto già previsto dalla proposta formulata dall'ENEL S.p.A. sui "Lineamenti applicativi della normativa turnista" di cui alla lettera prot. n. 71498/270A del 30.9. 1994 - va adeguata in coerenza con le modifiche introdotte con il citato verbale;

*affare ~~accordo~~ fuzioni
Uffici Tutt'Un
Roma 1 aprile 1995*

B. P. P. 1/2

Le Parti concordano quanto segue:

1. Il testo allegato al presente verbale, di cui fa parte integrante - individuato come "Art. 6 ter Trattamento semiturnisti" - costituisce la nuova disciplina contrattuale in materia di semiturno.
2. L'anzidetta disciplina decorre dal 1° luglio 1995.
3. L'applicazione della nuova disciplina determina il superamento di tutte le disposizioni di natura normativa ed economica riguardanti specificatamente il personale semiturnista contenute nel C.c.l. 26.7.1991 (articoli ed allegati), non espressamente richiamate come valide nel testo del nuovo articolo 6 ter.
4. Le Parti si riservano di procedere alla verifica sull'applicazione della nuova normativa semiturnisti entro il 30 aprile 1997.

Letto, confermato e sottoscritto.

A. (scritto)

F. Piffaretti
franciani

M. Berni

Francesco Piffaretti

Jacopo Berni
François Franciani
PierCarlo Piffaretti
Giovanni Galli

Roma, 4 aprile 1995

ART. 6 ter- TRATTAMENTO SEMITURNISTI

Riferimenti precedente
normativa

- 1 La normativa di cui al presente articolo trova applicazione nei confronti del personale addetto a turni avvicendati, secondo schemi da concordarsi in sede locale, che impegnino, di norma, solo due prestazioni nell'arco dell'intera giornata.

ORARIO DI LAVORO

Art. 3, 2°

La durata settimanale della prestazione del personale semiturnista è fissata in 38 ore e si articola, di norma, in prestazioni giornaliere di 7 ore e 36 minuti ciascuna ovvero di 7 ore e 48 minuti o di 8 ore (1). In tali ultime due ipotesi al personale interessato sono concesse, rispettivamente, un'ora o due ore di riposo settimanale, da fruire in giornate di "disponibilità".

In sede locale, in relazione ad eccezionali esigenze di servizio, può essere concordata una durata della prestazione lavorativa giornaliera diversa da quella indicata al comma precedente.

Art. 6, 11° co., lettera b.
Art. 6, 12° co.

(1) Con la prestazione in turno sono incompatibili gli incarichi del part-time e dell'orario flessibile.

*Pellegrini
Lamberti
Borsig
P. P. D. S.*

TRATTAMENTO ECONOMICO

4

trattamento:

- a) indennità oraria di semiturno:
tale indennità, pari al 25 % del valore orario del minimo tabellare e tale indennità di contingenza, è corrisposta per ogni ora di effettiva prestazione ordinaria non coincidente con l'orario "normale" giornaliero valevole per l'Unità interessata; detta indennità è elevata al 31% per le sole ore di prestazione effettuate interamente di notte qualora eccezionalmente il semiturno preveda anche tale tipo di prestazione, in sostituzione di una delle prestazioni diurne o in aggiunta alle stesse;

- b) indennità ore notturne in semiturno:

tal^e indennità, pari al 76% del valore orario della retribuzione, è corrisposta per ogni ora di effettiva prestazione ordinaria notturna in semiturno (e sostituisce i precedenti trattamenti - 35% e 15% - per ore notturne in turno di cui al comma 7 dell'art.6 C.c.l. 26.7.1991);

- c) indennità ore ordinarie domenicali:

tal^e indennità, pari al 70% del valore orario del minimo tabellare, è corrisposta per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato nella giornata di domenica in relazione allo schema di turno;

- d) compenso per sovrapposizione di orario di lavoro in occasione del cambio turno per scambio conseguente:

Per i lavoratori di cui al presente articolo è previsto il seguente
Art. 6, 18° co., lettera b, 12° co. e 13° co.
Art. 27.

Art. 6, 7° e 13° co.

Art. 27

Accordo turnisti, punto 6, 2° c
3° co.

Accordo turnisti, punto 4, 4° co.
9/9/91
G.P./P.J.

Penso che
a costo di finire
un po'
di Rom.

per detto compenso, da erogarsi per ogni effettivo cambio turno al turnista stronitante, sono confermate le misure in atto per ciascuna qualifica.

Le indennità di cui alle lettere a), b) e c), nonché il compenso di cui alla lettera d) del precedente comma 4, sono tra loro cumulabili.

Per quanto concerne l'indennità oraria di semiturno di cui alla lettera a) del precedente comma 4 si precisa che essa sostituisce i seguenti trattamenti previsti nel C.c.l. 26.7.1991:

- indennità turno mensile in percentuale di cui all'art. 6, 10° comma, lettera b e

12° comma;

- indennità mancato godimento riposo fisiologico di cui all'art. 3, D.V. n. 7, 6° comma;

- indennità per mancato godimento della domenica una volta ogni 4 settimane di cui all'art. 5, 7° comma;

- indennità per mancato preavviso spostamento riposo settimanale di cui all'art. 5, 6° comma;

- indennità per coincidenza del riposo compensativo in giorno festivo infrasettimanale di cui all'art. 5, 6° comma;

Il trattamento di cui al precedente comma 4 viene riconosciuto anche ai lavoratori chiamati a sostituire personale semiturnista ovvero ai quali venga richiesto di far parte di semiturni occasionali.

Nei casi di corresponsione del compenso per lavoro straordinario, ivi compreso quello di cui all'art. 6, 5° comma lettera b), non si dà luogo al trattamento semiturnista come sopra specificato.

Quanto sopra opera anche nel caso di lavoro prestato in giorno di riposo settimanale con diritto al riposo compensativo.

Per il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto vale quanto riportato nell'art. 6 bis ai commi 18 e 19.

*Reffo
Roma 20/10/1991*

5

6

7

8

9

10

Art. 6, 11° ca.
e 7° D.V.

NORMA DI GARANZIA.

11

Per i lavoratori segiturnisti, in servizio alla data del 30 giugno 1995, come meccanismo di garanzia, viene determinato, con riferimento a tale data, un importo mensile, non rivalutabile, calcolato sulla base dell'indennità in percentuale in atto a tale data più l'eventuale maggiorazione 35% ore ordinarie notturne (quest'ultima nella media di ore previste dal piano di turno) di cui ai commi 10, lettera b), 12 e 7 dell'art. 6 C.c.l. 26.7.1991. Tale importo, ragguagliato ad anno per tener conto del precedente trattamento in 13^a e 14^a mensilità, viene posto mensilmente a confronto con il nuovo trattamento di cui alle precedenti poste a) e b) del comma 4 e corrisposto, ove più favorevole. L'anzidetto importo a garanzia sarà rideterminato, una volta per tutte, alla data del 30 aprile 1997 sulla base dei minimi di stipendio o paga in atto a tale data, ferma restando al 30 giugno 1995 la situazione relativa all'inquadramento e all'anzianità.

Gianni Sestini
Gianni Sestini
Gianni Sestini

Gianni Sestini

MENSE

- 12 Valgono, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6 bis, comuni
24, 25, 26 e 27.

DECORRENZA NUOVA NORMATIVA

- 13 La presente normativa decorre dal 1° luglio 1995.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Valgono, per gli istituti che ricortano, le disposizioni contenute nelle dichiarazioni a verbale annesse all'art. 6 bis.

Pecchiato
ACCORDO, finiti.
L. Di Stefano
Giulio Corno

*in
Albergo S.
Giovanni
Giovanni*